REGOLAMENTO (CEE) N. 925/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi della categoria di prodotti n. 98 (numero d'ordine 40.0980) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'artico 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi della categoria di prodotti n. 98 (numero d'ordine 40.0980) il massimale è fissato a 4 t; che alla data del 28 marzo 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 aprile 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospensi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata nella Comunità all'importazione dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0980	98 (tonnellate)	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.